



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE

UNITÀ OPERATIVA e/o POSIZIONE ORGANIZZATIVA

=====

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 227 DEL 21.12.2018

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Marinelli A.Calce Inerti s.r.l. con sede in Corciano, Via L.da Vinci n. 9, è stata autorizzata alla coltivazione del giacimento in oggetto con atto prot. n. 221348 del 21.12.2015;
- tale provvedimento contempla anche l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione ambientale di cui alla L.R. n. 2/2000, per le aree boscate la cui presenza nell'area di cava è derivata dall'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avvenuto con atto del Consiglio Comunale n. 38 del 7.4.2014;
- in particolare alla *lett. E) Compensazione ambientale* della citata autorizzazione alla coltivazione di cava è stato indicato che:

“Poiché l'area è classificata D7 (art. 118 TUNA) con parziale sovrapposizione dei boschi del PTCP (art. 27 TUNA), si applicano le seguenti disposizioni di cui all'art. 6, commi 4, 5 e 6 della L.R. n. 2/2000:

4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

5. Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo

REGISTRO GENERALE MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE			
n. 3107		del 27.12.2018	
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

L.R. N. 2/00, ART. 8. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 21.12.2015 ALLA COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI CAVA UBICATA IN LOC. MONTICCHIO, A SEGUITO DI VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE .

Settore	U.O.	P.O.
49	00	

SI RIMETTE PER ESECUZIONE

Settore	U.O.	P.O.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 183 7° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsabile.

Li

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **28.12.2018**

Li **27.12.2018**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr.ssa Luciana Cristallini

F.to L. Cristallini

di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboscamento.

6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi.

Pertanto, entro il termine di un anno, decorrente dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere inoltrata all'ufficio scrivente apposita comunicazione circa l'esecuzione degli adempimenti di cui al predetto art. 6."

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21.3.2016 è stata approvata la variante al PRG, parte strutturale ed operativa per la ridefinizione di alcune zone boscate e la modifica dell'art. 137 quater del TUNA ai sensi dell'art. 32, commi 4, lett.g), e 5 della L.R. n. 1/2015;

- con tale variante è stata effettuata la correzione degli errori materiali relativi alle zone boscate, previo definitivo accertamento negativo della Comunità Montana individuata allo scopo, come ente competente;

- tra le zone oggetto di ridefinizione vi è anche l'area di cava in oggetto, come risulta dalla Tav. n. 2/7 della Cartografia Generale adeguata, ovvero non è più presente la sovrapposizione parziale del bosco introdotto dal PTCP;

- in relazione a quanto precede il progetto di cava approvato non interessa aree boscate e, pertanto, a ciò consegue l'eliminazione della prescrizione dell'autorizzazione relativa alla compensazione ambientale citata in premessa;

Visto che:

- l'art. 8 della L.R. n. 2/2000 reca "*Comma 5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente. Comma 6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7*";

- per la variante in esame non si rende necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni e pareri da parte di amministrazioni diverse dal Comune, poiché la stessa è conseguente alla correzione di un errore materiale nella classificazione delle zone boscate nel PTCP e nel PRG avvenuta previo accertamento della Comunità Montana - Associazione dei Comuni "Trasimeno-Medio Tevere" ed approvazione di apposita variante al PRG con la citata D.C.C. n. 56/2016;

DETERMINA

di prendere atto della ridefinizione delle aree boscate in premessa, con conseguente eliminazione della prescrizione di cui alla lett. E) dell'autorizzazione del 21.12.2015, prot. n. 221348 alla coltivazione del giacimento di cava in loc. Monticchio, voc. Monte Petroso.

Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE

(Dott. Geol. Vincenzo Piro)

F.to V. Piro